## MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

## 1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

# 1.1 Descrizione generale

Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso una serie di interventi mirati all'ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole.

Considerate le priorità contingenti, si rende necessario destinare le risorse disponibili, oltre che al finanziamento degli interventi di ammodernamento aziendale collegati alla progettazione integrata, anche ad alcune iniziative tematiche che risultano di importanza strategica o non ulteriormente differibili nel tempo.

Nel presente bando, pertanto, la misura 121 viene attivata con tre distinte modalità:'

- 1. come misura singola (per alcune aree/tematiche specifiche);
- 2. nell'ambito dei Progetti integrati di filiera (PIF);
- 3. nell'ambito del Pacchetto giovani, come misura obbligatoria per i giovani già insediati (PGB).

## 1.1.1 Applicazione come misura singola

Per l'applicazione come misura individuale sono definite le seguenti azioni:

- 121\_M: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna. Si applica nelle zone montane definite nell'allegato G al presente provvedimento. Riguarda tutti i settori con i limiti, vincoli e priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del programma. Per quanto riguarda gli adeguamenti strutturali conseguenti all'applicazione della Direttiva nitrati nei comuni montani di cui alla DGR 27 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684), gli interventi devono essere conclusi entro il 31/12/2009. Sono ricompresi, nella presente azione, gli interventi di adeguamento al "pacchetto igiene" (da realizzarsi entro il 31.12.2008) effettuati da imprenditori agricoli professionali che conducono malghe di montagna e che trasformano una parte limitata (10%) della produzione primaria (piccole produzioni locali di cui alla DGR 2016 del 3 luglio 2007, allegato B, punto 3).<sup>38</sup>
- 121\_A: Adeguamento a norme. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane. Riguarda gli adeguamenti strutturali conseguenti all'applicazione della Direttiva Nitrati (da realizzare entro il 31.12.2009).<sup>39</sup>
- 121\_E: Produzione di energia da reflui. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane. Riguarda gli adeguamenti strutturali per l'utilizzazione dei reflui di allevamento ai fini della produzione di energia da utilizzare prevalentemente in azienda.
- 121\_F: Filiere corte. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane e riguarda gli investimenti strutturali e dotazionali per la trasformazione e commercializzazione della produzione primaria realizzata in azienda.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Sostituzione apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sostituzione apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

Gli interventi di adeguamento strutturale e dotazionale che coinvolgono anche la fase della produzione primaria sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui la lavorazione e la trasformazione di detta produzione sia realizzata integralmente in azienda.

Non sono ammessi al sostegno gli interventi collegati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione se dimensionati per una quantità uguale o maggiore al doppio della produzione aziendale primaria.

Gli interventi previsti dalle azioni 121\_A, 121\_E e 121\_F, se realizzate in zona montana, rientrano nel campo di applicazione della azione 121\_M.

## 1.1.2 Applicazione nell'ambito dei progetti integrati di filiera (PIF)

La misura viene attivata nell'ambito dei progetti integrati di filiera. Per l'approvazione dei PIF è richiesta la realizzazione di una determinata percentuale di spesa riservata alle misure che abbiano come beneficiario diretto l'azienda agricola produttrice della materia prima di base (tra cui rientra appunto la misura 121).

In questo contesto, l'applicazione della misura riguarda tutti i settori per cui si attivano i PIF, escluso quindi il tabacco, con i limiti e vincoli previsti dalla specifica scheda misura, dal bando PIF e dai capp. 5.2.4 e 10 del Programma.

La specifica scheda misura (121\_PIF) individua gli interventi ammissibili i quali possono essere realizzati su tutto il territorio regionale.

Non sono finanziabili, in quanto non compatibili con la progettazione integrata di filiera, gli interventi previsti dalle azioni 121\_M, 121\_A, 121\_E e 121\_F.

# 1.1.3 Applicazione nell'ambito del Pacchetto Giovani come misura obbligatoria (PGB)

La misura viene attivata, come misura obbligatoria, nell'ambito del Pacchetto Giovani destinato ai soggetti già insediati (PGB).

L'applicazione riguarda tutti i settori con i limiti, vincoli e priorità previsti dal pacchetto giovani e dai capp. 5.2.4 e 10 del programma.

La specifica scheda misura (121\_PGB) individua gli interventi ammissibili i quali possono essere realizzati su tutto il territorio regionale.

## 1.2 Objettivi

Gli obiettivi principali della misura sono:

- a) Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività.
- b) Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici.
- c) Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli.
- d) Favorire i processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati.
- e) Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale.
- f) Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle esigenze del mercato.
- g) Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro
- h) Favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.

## 1.3 Ambito territoriale

## 1.3.1 Applicazione come misura singola

- 121\_M: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna. Si applica nelle zone montane definite nell'allegato G del presente provvedimento.
- 121\_A: Adeguamento a norme. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane.
- 121\_E: Produzione di energia da reflui: Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane
- 121\_F: Filiere corte. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone montane.

# 1.3.2 Applicazione nell'ambito dei progetti integrati

121\_PIF: si applica su tutto il territorio regionale.

121\_PGB: si applica su tutto il territorio regionale.

## 2. SOGGETTI RICHIEDENTI

# 2.1 Soggetti beneficiari

Possono partecipare al bando e beneficiare delle provvidenze previste dalla presente misura gli imprenditori agricoli che soddisfano ai requisiti previsti al successivo punto 2.2.

#### 2.2 Criteri di ammissibilità

# 2.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):

- a) essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99. A tal fine si evidenzia che la normativa vigente prevede che:
  - la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 50% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ.;
  - la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo. Con DGR 5 novembre 2004, n. 3470 la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, in 140 giornate, di 6,5 ore lavorative, il tempo minimo di lavoro che garantisce l'esistenza della professionalità ed abitualità nella gestione del fondo.
    - Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ., mentre la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il venticinque per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
  - la sufficiente capacità professionale può derivare, alternativamente, da:
  - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze;
  - frequenza di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione;
  - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.<sup>40</sup>

Sono altresì considerati imprenditori agricoli professionali:

- ➤ le società di persone e le associazioni, qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. Civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- ➤ le società cooperative, comprese le cooperative agricole di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, nonché i loro consorzi, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. Civ. ed almeno un socio amministratore sia in possesso della qualifica di IAP;

➤ le società di capitali e le fondazioni qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano come oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ed almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

Ai fini della presente misura del Programma di Sviluppo Rurale, il possesso della qualifica di IAP viene dichiarato dal richiedente e supportata dalla relativa certificazione rilasciata dal Servizio dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura da presentarsi all'ufficio istruttore entro 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda.

Per domande di adesione alla misura 121\_PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i requisiti indicati alla presente lettera devono essere rispettati entro tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

b) Avere età inferiore a 65 anni.

Per i soggetti diversi dai titolari di imprese individuali, il requisito dell'età può essere verificato in capo al legale rappresentante o a colui che apporta la qualifica di IAP.<sup>41</sup>

# 2.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana.
- e) presentare un piano aziendale volto a dimostrare il miglioramento della situazione in termini di aumento del valore aggiunto lordo. Il piano dovrà contenere i seguenti elementi:
  - 1) Descrizione situazione aziendale attuale (ex ante);
  - 2) Riepilogo situazione economica aziendale ultimo anno fiscale o media ultimo triennio (ex ante);
  - 3) Sintesi del progetto di ammodernamento;
  - 4) Descrizione situazione aziendale prevista a seguito dell'intervento (ex post);
  - 5) Riepilogo situazione economica aziendale prevista a seguito dell'intervento (ex post);
  - 6) Risultati attesi (confronto situazione ex ante/ex post).

Se gli interventi previsti dalla misura sono effettuati in aziende gestite da giovani agricoltori neoinsediati dovranno essere inseriti nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa" (previsto dal Pacchetto Giovani B) che sostituisce il piano aziendale di cui alla presente lettera;

f) presentare una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista

dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.

Per le domande di adesione alla misura 121\_PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i requisiti indicati alla lettera d) verranno valutati come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Integrazione apportata da DPGR n. 92 del 29/04/2008

- 1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale e dichiarare il rispetto della condizione di reddito per il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
- 2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2006, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile

Le imprese costituite nell'anno 2007 e che non possono rientrare nella deroga prevista dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1974 della Commissione, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione della domanda per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, devono compilare la scheda di bilancio per l'anno 2007, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno, in quanto, considerata l'ordinaria organizzazione aziendale, in questo primo periodo dell'anno le entrate e le uscite sono scarsamente significative.

# 2.2.3 Deroghe per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione

Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

Ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento e dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, per tutti i beneficiari, compresi i giovani agricoltori neoinsediati, sono ammesse le sottoriportate deroghe.

- 1) Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare alla *Direttiva 91/676/CE* (la normativa regionale di applicazione ha acquisito efficacia vincolante a partire dalla data del 01/01/2007), il sostegno previsto dalla presente misura può essere concesso per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario e quindi entro il 31/12/2009.
- 2) Con riferimento alla *Direttiva 96/61/CE* sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) riguardante una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe), il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). L'entrata in vigore degli obblighi previsti da tale direttiva decorre dal 30/10/2007. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 29/10/2010.
- 3) In relazione agli aspetti igienico sanitari della produzione, i riferimenti che interessano lo specifico settore sono contenuti nel cosiddetto "pacchetto igiene" costituito dai *Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05*. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006. Tenute in debita considerazione le effettive condizioni di svantaggio ambientale in cui vengono a trovarsi alcune tipologie produttive, si prevede, fino al 31/12/2008, il sostegno con la presente misura, dell'adeguamento alla norma in argomento per gli imprenditori agricoli che conducono malghe di montagna e che trasformano una parte limitata (10%) della produzione primaria (piccole produzioni locali di cui alla DGR 2016 del 3 luglio 2007, allegato B punto 3). Nessuna deroga oltre tale data viene concessa ai giovani agricoltori.

## 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

# 3.1 Tipo di interventi

#### 3.1.1 Interventi

L'azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il rendimento globale e la competitività dell'azienda agricola, favoriscano l'adeguamento a particolari norme comunitarie e riducano l'impatto ambientale dell'attività con specifico riferimento alla valorizzazione energetica dei reflui zootecnici.

Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa dovrà essere dimostrato mediante l'incremento del valore aggiunto lordo (VAL) dell'attività aziendale in seguito agli investimenti effettuati.

Per quanto concerne l'Azione 121\_A, la valutazione dell'incremento del VAL va effettuata confrontando la situazione economica ottenibile a seguito degli investimenti con quella riferita all'attività aziendale ridimensionata ai fini dell'adeguamento alle norme.

Sulla base di quanto esposto si individuano le seguenti schede specifiche di intervento:

## 3.1.1.1 Azione 121\_M: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna

#### Ammodernamento strutturale

- 1. interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola utilizzata;
- 2. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti aziendali agricoli e dell'allevamento;

## Ammodernamento tecnologico

- 1. acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori;
- 2. introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di energia a partire da fonti agroforestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile. Inoltre l'energia complessivamente prodotta (elettrica, termica) dovrà essere utilizzata in azienda per più del 50% (valore espresso in kW). Per la misurazione della quota di energia reimpiegata in azienda è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia prodotta dall'impianto. Non viene considerata fra i reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE).
- 3. realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui zootecnici provenienti prevalentemente dall'attività aziendale, con particolare riguardo per l'uso a fini energetici aziendali e/o al rispetto dei criteri e requisiti comunitari.
- 4. riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde;
- 5. adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni;
- 6. meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali con particolare riguardo agli aspetti di riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione).

# Ammodernamento organizzativo-strategico

- 1. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale quali, ad esempio, quelli relativi allo stoccaggio, alla movimentazione dei materiali, all'imballaggio di protezione, alla gestione delle scorte, alla gestione degli ordini.
- 2. investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda;
- 3. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

#### 3.1.1.2 121 A: Adeguamento a norme

Ammodernamento strutturale e tecnologico

1. adeguamenti strutturali e dotazionali necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla DGRV n. 2495 del 7 agosto 2006 (Direttiva nitrati) e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare si fa riferimento alla realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui zootecnici provenienti prevalentemente dall'attività aziendale;

Ai fini della presente misura, nell'ambito del trattamento dei reflui zootecnici sono ricomprese le attrezzature per l'utilizzo agronomico degli effluenti.<sup>42</sup>

## 3.1.1.3 121 E: Produzione di energia da reflui zootecnici

#### Ammodernamento tecnologico

Introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di energia a partire da reflui zootecnici. La produzione di energia dovrà essere effettuata nel rispetto delle limitazioni previste al capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale e con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile. Inoltre l'energia (elettrica e/o termica) complessivamente prodotta in un anno dovrà essere utilizzata in azienda per più del 50% (valore espresso in kW/h).

Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia prodotta dall'impianto. Non viene considerata ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). L'energia elettrica utilizzata in azienda viene calcolata per differenza fra quella misurata dal contatore (approvato ufficialmente dall'Ufficio delle Dogane) e quella commercializzata attestata nelle fatture di vendita; per quanto riguarda, invece, l'energia termica tale quantificazione verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.

# **3.1.1.4 121\_F:** Filiere corte

## Ammodernamento strutturale

1. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione (limitatamente alle imprese che trasformano in azienda la totalità della propria produzione primaria)<sup>43</sup>, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti aziendali agricoli e dell'allevamento;

# Ammodernamento tecnologico

1. acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature (anche per la produzione primaria nel caso di imprese che trasformano in azienda la totalità della propria produzione primaria)<sup>44</sup>, con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori;

## Ammodernamento organizzativo-strategico

1. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale quali, ad esempio, quelli relativi allo stoccaggio, alla movimentazione dei materiali, all'imballaggio di protezione, alla gestione delle scorte, alla gestione degli ordini.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Integrazione apportata da DPGR n. 92 del 29/04/2008

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Modifica apportata da DGR n. 372 del 26/02/2008.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Modifica apportata da DGR n. 372 del 26/02/2008.

- 2. investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda;
- 3. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

# 3.1.1.5 121 PIF e 121 PGB: Applicazione della misura nell'ambito dei Progetti integrati di filiera e del Pacchetto giovani

Ammodernamento strutturale

- 1. interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola
- 2. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti aziendali agricoli e dell'allevamento;
- 3. realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:
  - utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (Acer campestre L.), Fraxinus oxycarpa (Frassino ossifillo), Nocciolo (Corylus avellana L.), Olmo campestre (Ulmus minor Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (Alnus glutinosa Gaertner), Ontano napoletano (Alnus cordata Loisel Desf.), Platano (Platanus x hispanica Munch), Robinia (Robinia pseudoacacia L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (Populus nigra L.) e Pioppo bianco (Populus alba L.), Paulownia tormentosa (Paulonia). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
  - non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
  - la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari. Nel caso di piantagione a due filari, tuttavia, la fascia perimetrale non sarà considerata nel calcolo della superficie utile per la determinazione del contributo.

# Ammodernamento tecnologico

- 1. acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali<sup>45</sup>, della tutela della salute dei consumatori;
- introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di energia a partire da fonti agroforestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile. Inoltre l'energia complessivamente prodotta in un anno (elettrica, termica, e materie plastiche di origine vegetale) dovrà essere utilizzata in azienda per più del 50% (valore espresso in kW/h ovvero in termini di peso-biocarburanti e materie plastiche di origine vegetale). La produzione di biocarburanti è ammessa con i limiti e i vincoli di cui comma n. 380, dell'articolo 1 della L. 296/2006. Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo

<sup>45</sup> Eliminazione del testo: "(limitatamente alla misura 121\_PGB)" apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008.

dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). L'energia elettrica utilizzata in azienda viene calcolata per differenza fra quella misurata dal contatore (approvato ufficialmente dall'Ufficio delle Dogane) e quella commercializzata attestata nelle fatture di vendita; per quanto riguarda, invece, l'energia termica tale quantificazione verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.

- 3. limitatamente alla misura 121 PGB, realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui zootecnici provenienti prevalentemente dall'attività aziendale, con particolare riguardo per l'uso a fini energetici aziendali e/o al rispetto dei criteri e requisiti comunitari;
- 4. riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde;
- 5. adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni;
- 6. meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali con particolare riguardo agli aspetti di riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione).

## Ammodernamento organizzativo-strategico

- 1. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale quali, ad esempio, quelli relativi allo stoccaggio, alla movimentazione dei materiali, all'imballaggio di protezione, alla gestione delle scorte, alla gestione degli ordini.
- 2. investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda:
- 3. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

# 3.1.2 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo precedente ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti strutturali ed impianti, quali gli onorari di tecnici progettisti e consulenti entro un limite massimo del 5% dell'investimento ammesso.

Gli interventi, ai fini della ammissione, devono essere congrui in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda).

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000 €/ha.

#### 3.2 Limiti e condizioni

#### 3.2.1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

Per i seguenti settori produttivi: ortofrutticolo, vitivinicolo, olio d'oliva, apicolo, zucchero, latte e prodotti caseari, l'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.

In linea generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, quali i settori vitivinicolo, oleicolo e lattiero caseario, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

Sono vietati gli investimenti configurabili come investimenti di sostituzione e gli acquisti di impianti ed attrezzature usate.

Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti e dovranno essere conformi alle indicazioni specificate nelle seguenti sintesi tecniche di settore:

#### 3.2.1.1 Ortofrutta

L'elenco delle spese sovvenzionabili nei programmi operativi di cui al Reg. CE 2200/96, comprende misure relative a tutte le fasi del ciclo di produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi. Non sono sovvenzionabili spese relative alla trasformazione di ortofrutticoli freschi.

Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese sovvenzionabili nei programmi operativi coincidono con quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario prevedere che per le tipologie di intervento di seguito specificate sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 2200/96, possa essere eccezionalmente concesso il sostegno, ai sensi art. 5 comma 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, anche nell'ambito delle misure del PSR.

Al fine di garantire la coerenza tra gli interventi finanziati dalla OCM e quelli sovvenzionati dal PSR, è necessario che le strategie dello sviluppo rurale siano coerenti con le strategie fissate dalle O.P. nei loro programmi operativi.

A tal riguardo, per assicurare la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che quest'ultimo intervenga a livello di imprese di produzione:

- per le imprese non aderenti alle organizzazioni di produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento; tuttavia, gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti e riconversioni varietali possono accedere al sostegno recato dal PSR solo nell'ambito dei progetti integrati di filiera proposti dalle organizzazioni di produttori;
- per le imprese aderenti alle organizzazioni di produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento ad esclusione della realizzazione di nuovi impianti e di riconversioni varietali e di impianti di irrigazione.

Il controllo che un beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno, è garantito dall'Organismo pagatore regionale, che gestisce i procedimenti relativi sia alle misure del PSR che ai programmi operativi, di cui al Regolamento (CE) 2200/96. La verifica sarà effettuata, con riferimento alle tipologie di intervento per le quali è stata indicata l'eccezione, mediante il controllo:

- della eventuale adesione del beneficiario ad una Organizzazioni di produttori, sulla base degli elenchi dei produttori aderenti, forniti dalle stesse con cadenza almeno annuale, alla Regione Veneto competente al loro riconoscimento;
- del controllo incrociato sulla documentazione di spesa a preventivo e a consuntivo delle iniziative proposte a finanziamento con il PSR e di quelle che sono state realizzate con il Programma operativo da parte del produttore aderente al fine di evitare l'eventuale duplicazione del sostegno;
- della possibilità, da parte del soggetto proponente, di accedere al sostegno del PSR per lo specifico intervento.

Con riferimento agli interventi che l'OCM ortofrutta riconosce sovvenzionabili per i quali, a seguito della definizione dei suddetti criteri di demarcazione, il sostegno possa essere concesso esclusivamente con le misure del Regolamento (CE) 1698/2005, viene riservata a favore delle Organizzazioni di produttori e dei loro aderenti una specifica priorità di accesso nelle pertinenti misure del PSR.

#### 3.2.1.2 Vitivinicolo

Il settore è regolato da una specifica organizzazione comune del mercato, definita dal Regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede la concessione di un contributo comunitario sui costi connessi alla realizzazione di appositi piani di ristrutturazione e di riconversione, che comprendono una o più delle seguenti azioni:

- ➤ la riconversione varietale;
- ➤ la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti.

Al fine di garantire la coerenza e la necessaria demarcazione tra le due forme di sostegno, nell'ambito delle misure di sviluppo rurale non possono in nessun caso essere sovvenzionate azioni analoghe a quelle previste nei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Potranno essere sovvenzionate, nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale, azioni supplementari a favore delle aziende vitivinicole e sulla filiera a valle della vigna.

Al fine di garantire una effettiva integrazione tra la fase della produzione e quelle della trasformazione e della commercializzazione, vengono perseguiti gli obiettivi del consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e della promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere.

La verifica che un beneficiario riceva il sostegno solo da una forma di sostegno è garantita dall'Organismo pagatore regionale che gestisce i procedimenti amministrativi relativi sia ai programmi di ristrutturazione viticola che alle misure dello sviluppo rurale.

#### **3.2.1.3** Tabacco

Non sono previsti nel presente bando interventi inerenti il settore.

#### 3.2.1.4 Olio di oliva

Il settore è regolato dalla specifica organizzazione comune dei mercati che prevede due forme di sostegno al settore: il pagamento agli olivicoltori nell'ambito del Regolamento (CE) 1782/2003, subordinato al rispetto delle norme sulla condizionalità specifica ed un aiuto alle Organizzazioni di operatori oleicoli riconosciute per la realizzazione di programmi di attività triennali di cui al Regolamento (CE) 865/2004.

Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che alle tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali a carattere individuale, sovvenzionabili a norma del Regolamento (CE) 865/2004 possa essere eccezionalmente concesso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno nell'ambito del PSR.

Con riferimento agli interventi che l'OCM olio d'oliva riconosce sovvenzionabili per i quali, a seguito della definizione dei suddetti criteri di demarcazione, il sostegno possa essere concesso esclusivamente con le misure del Regolamento (CE) 1698/2005, viene riservata a favore delle Organizzazioni di produttori e dei loro aderenti una specifica priorità di accesso nelle pertinenti misure del PSR.

In conformità con quanto stabilito dalla normativa sulla OCM e in coerenza con il regolamento (CE) n.2080/2005, è necessario stabilire che non sono ammissibili al sostegno recato dalle misure del PSR, gli interventi che mirano ad un incremento del potenziale produttivo o un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione.

La verifica che un qualsiasi beneficiario possa ricevere il sostegno per una data operazione solo ai sensi di un unico dispositivo è assicurata dall'Organismo pagatore regionale, che gestisce i procedimenti relativi alle misure del PSR, mediante il controllo :

- della eventuale adesione del beneficiario ad una Organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) 865/2004, sulla base di elenchi in possesso della Regione Veneto e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, autorità responsabili del riconoscimento delle Organizzazioni di operatori oleicoli, a norma del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 gennaio 2006;
- della documentazione di spesa a preventivo e a consuntivo delle iniziative proposte a finanziamento con il PSR e di quelle che sono state realizzate con il Programma operativo da parte del produttore aderente al fine di evitare l'eventuale duplicazione del sostegno;

 della possibilità, da parte del soggetto proponente, di accedere al sostegno del PSR per lo specifico intervento.

# 3.2.1.5 Apicoltura

Il settore apistico gode di un regime di sostegno comunitario per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, introdotto dal Regolamento (CE) 797/2004. Detto regolamento prevede la concessione di aiuti per la realizzazione di un programma apicolo nazionale triennale, che preveda lo svolgimento di una o più azioni tra quelle elencate nell'articolo 2 del medesimo, ulteriormente specificate dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006.

In riferimento alla coerenza tra OCM e PSR, non si ritiene necessario prevedere nessuna eccezione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1698/2005, per il sostegno del PSR alle misure sovvenzionabili dal Regolamento (CE) 797/2004 e pertanto il PSR non interviene in alcun modo a sostegno delle iniziative finanziabili nell'ambito dell'OCM quali l'assistenza tecnica agli apicoltori, la lotta alla varroasi, la razionalizzazione della transumanza, il sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele, il sostegno al ripopolamento del patrimonio apicolo, la ricerca.

## **3.2.1.6 Zucchero**

Per quanto riguarda il settore, le imprese agricole che intendono continuare ad operare nella produzione bieticola potranno attivare una serie di interventi volti alla ristrutturazione aziendale. In particolare si ritiene dare priorità agli interventi di miglioramento fondiario (sistemazioni idraulico agrarie) e agli investimenti volti alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della logistica aziendale.

Il settore è regolato dalla specifica organizzazione comune dei mercati che prevede la definizione di una soglia massima di zucchero per il quale è garantito il sostegno comunitario. La specifica OCM è stata oggetto, a seguito dell'adozione dei Regolamenti (CE) 318/2006, 319/2006 e 320/2006, di una profonda modifica, che ha ridotto il sostegno al mercato ed introdotto un meccanismo per incentivare la ristrutturazione dell'industria saccarifera europea.

Per incentivare la ristrutturazione dell'industria saccarifera e per compensare gli effetti negativi sul reddito dei produttori di barbabietola da zucchero sono state introdotte varie forme di sostegno, tra cui l'aiuto alla diversificazione e aiuto supplementare alla diversificazione, destinati al finanziamento di un Programma nazionale di ristrutturazione, a norma degli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) 320/2006.

Il Regolamento (CE) 320/2006 stabilisce che gli interventi ammissibili nel Programma nazionale di ristrutturazione devono corrispondere ad uno o più interventi previsti nell'asse 1 e 3 del Regolamento (CE) 1698/2005. Il Regolamento (CE) 968/2006, stabilisce che il Programma nazionale di ristrutturazione venga presentato per la prima volta entro il 31 dicembre 2006, mentre le sue misure e i relativi pagamenti devono essere realizzati entro rispettivamente il 30 settembre 2010 ed il 30 settembre 2011.

Il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, adottato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2006, definisce gli interventi ed i beneficiari ammissibili al sostegno recato dall'articolo 6 del Regolamento (CE) 320/2006. Il Programma individua anche i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti nello stesso e quelli nello sviluppo rurale, sia a livello di beneficiario che di tipologia di intervento. In particolare, per le misure e le tipologie di investimento previste dal medesimo, il Programma nazionale stabilisce che i beneficiari non potranno ricevere il sostegno dello sviluppo rurale.

Tuttavia, le risorse recate dall'articolo 6 del Regolamento (CE) 320/2006 non sono in grado di coprire il fabbisogno complessivo di investimenti del settore bieticolo regionale, che rappresenta il 18% e il 22% rispettivamente della superficie e della produzione bieticola nazionale, tenuto anche conto che cesserà la produzione saccarifera in uno dei due zuccherifici presenti nel territorio regionale.

Risulta, pertanto, necessario prevedere, in conformità allo stesso Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero ed al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale, che, in caso di esaurimento dei fondi disponibili per il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero", possono essere eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005,

accedere al sostegno delle Misure di sviluppo rurale le categorie di beneficiari e gli interventi previsti dal suddetto Programma nazionale, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione.

In ogni caso, i beneficiari del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero, di cui al Regolamento (CE) 320/2006, possono accedere al sostegno recato dalle misure del PSR per le tipologie di intervento non previste dal suddetto Programma.

La verifica della complementarietà tra il sostegno recato dal Programma nazionale di ristrutturazione e dal PSR sarà assicurata dall'Organismo pagatore regionale, responsabile della gestione dei procedimenti relativi alle misure sia dello sviluppo rurale che del Programma nazionale di ristrutturazione.

## 3.2.1.7 Latte e prodotti lattiero caseari

Ai sensi dell'art 2, comma 3 del Reg. (CE) n. 1974/06 la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero casearia sono ammissibili qualora non determinino il superamento del quantitativo di riferimento stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, disponibile al momento della presentazione della domanda.

In ogni caso, qualora l'investimento comporti l'aumento della produzione, o risulti superato il quantitativo di riferimento assegnato nell'ultimo periodo di dodici mesi (1/4 - 31/3) concluso al termine dell'istruttoria per la concessione dell'aiuto pubblico, il produttore dovrà, a pena di revoca, dimostrare, al momento del collaudo dell'investimento, di disporre di un quantitativo di riferimento individuale pari all'intera produzione realizzata (comprensivo quindi dell'eventuale incremento realizzato).

# 3.2.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi drenaggio, sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha);
- destinazione a siepi, a boschetti, a boschi o ad arboricoltura da legno di una superficie pari ad almeno il 5% della superficie drenata, secondo i criteri previsti, rispettivamente, nella misura 214 azione a) e nella misura 221 azioni 1) e 2). 46

# 3.2.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a m² 10.000, accorpati, per singola UTE. Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.

La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

- 1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha.
- 2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

All'interno di ambiti sottoposti a particolari vincoli di tutela ambientale (aree protette, e siti della Rete Natura 2000, questi ultimi individuati con DPGR n. 241/2005, DGR n. 1180/2006, n. 441/2007, n. 1885/2007, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357), non sono finanziabili piantagioni realizzate con specie alloctone

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Modifica apportata con DPGR n.92 del 29/04/2008

(Olmo: specie diverse da Ulmus minor Miller (Olmo campestre), Ontano napoletano, Platano, Robinia, cloni di Pioppo, Paulonia)

Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.

Le specie utilizzate (ad esclusione del Nocciolo e del Platano) devono essere provviste del *Cartellino del Produttore*, come previsto dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, relativo alla produzione ed alla commercializzazione del materiale di propagazione Qualora il materiale di propagazione sia stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare inoltre riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.

Inoltre, la commercializzazione di tutte le specie del genere Populus è soggetta all'applicazione del D.Lgs n. 214/2005 in attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria. Ne consegue che il vivaista dovrà essere in possesso del *Passaporto delle piante*.

# 3.2.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di fonti agro-forestali, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti valori minimi: Impianti di combustione diretta: se producono solo energia termica: efficienza >/= 85%.

Impianti di combustione diretta: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento complessivo deve essere non inferiore all'85% e il rendimento elettrico deve essere >/= 20%.

Impianti di pirogassificazione: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento elettrico deve essere >/=20%.

Impianti di fermentazione anaerobica con produzione di biogas: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento elettrico deve essere >/= 35%.

Impianti di produzione di biocarburanti: il valore dell'"indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Ritorno Energetico sull'Investimento Energetico) o indice similare, deve essere uguale o superiore all'unità (Indicatore =  $\Sigma$  output energia /  $\Sigma$  input energia).

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

L'erogazione degli aiuti, a valere sul presente Programma, per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 4 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con L. 29 novembre 2007, n. 222, e dall'art. 2, comma 152 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

#### 3.2.5 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

- 1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.2.3 del presente bando.
- 2. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
- 3. le spese per l'acquisto di animali (fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma del Reg. di attuazione), piante annuali e loro messa a dimora;
- 4. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- 5. i semplici investimenti di sostituzione; si definiscono tali quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti di essi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.
- 6. impianti ed attrezzature usati;
- 7. spese di noleggio attrezzature;
- 8. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- 9. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
- 10. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- 11. IVA:
- 12. altre imposte e tasse;
- 13. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- 14. relativamente ai limiti ed ai vincoli previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, si applica quanto riportato al paragrafo 3.2.

# 3.3 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di indirizzi procedurali, il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento. Se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati.<sup>47</sup>

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso, per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.

Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento "Indirizzi procedurali".

#### 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

# 4.1 Importo messo a bando

L'importo relativo all'applicazione della misura individuale è pari a 20.000.000,00 € così ripartito:

Nel caso il budget riservato ad una o più azioni risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti potranno essere rimodulate proporzionalmente nelle eventuali azioni che manifestassero carenza di disponibilità finanziaria.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Integrazione apportata da DPGR n.92 del 28/04/2008

In relazione ai termini previsti per l'adeguamento la Giunta Regionale si riserva la facoltà di impiegare eventuali fondi aggiuntivi (aiuti di Stato) che si dovessero rendere disponibili, per il finanziamento delle domande presentate a valere sull'azione 121\_A.

Relativamente alla programmazione integrata si fa riferimento ai limiti di budget riportati per i PIF e il PGB, rispettivamente nei bandi delle misure 123 e 112.

#### 4.2 Livello ed entità dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Zona				
Richiedenti	Zone montane	Altre zone			
Imprese agricole condotte da giovani IAP, entro 5 anni dall'insediamento*	55%	40%			
Imprese agricole condotte da IAP	45%	30%			

<sup>\*</sup> Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di apertura del presente bando.

Possono accedere alle percentuali di contributo per le zone montane le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana e che, nel caso di investimenti strutturali, effettuino l'intervento in zona montana. Ai fini della presente misura, sono considerate montane le zone classificate nell'allegato G al presente provvedimento.

L'importo del contributo ammissibile al massimo sarà pari a quello richiesto nella domanda di aiuto.

## 4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa ammesso a finanziamento, nell'arco di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, è pari a:

- 600.000,00 € per impresa;
- 1.200.000,00 € per cooperative agricole di conduzione rientranti tra i "soggetti equiparati" di cui al paragrafo 2.2.1.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 15.000 € per le aziende situate in montagna;
- 25.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Nel caso in cui la misura sia inserita nell'ambito di un "pacchetto giovani", in abbinamento con la misura di insediamento ed eventualmente con altre misure, gli importi minimi di spesa ammissibile sono stabiliti in:

- 7.500 € per le aziende situate in montagna;
- 15.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà reiettata.

#### 4.4 Termini e scadenze

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli "Indirizzi procedurali".

Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

Per i giovani neoinsediati che prevedano, nell'ambito del "Pacchetto giovani", investimenti strutturali per i quali deve essere richiesto il permesso di costruire rilasciato dal comune, il periodo utile per la conclusione degli interventi strutturali decorre dal momento del rilascio del permesso in questione. Tale autorizzazione dovrà essere ottenuta e trasmessa alla struttura competente della gestione della domanda a valere sulla presente misura, entro 12 mesi a decorrere dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno. In ogni caso la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

## 5. CRITERI DI SELEZIONE

## 5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria. Per le azioni 121\_PIF e 121\_PGB non si applicano i punteggi di cui al successivo paragrafo 5.1.1 e si fa riferimento alle priorità previste nell'ambito dei rispettivi progetti integrati.

Per le azioni 121\_M, 121\_A, 121\_E e 121\_F vengono definite graduatorie separate, stilate sulla base del punteggio di merito ottenuto dalle iniziative di investimento e finanziate fino alla disponibilità dei fondi riservati alle azioni stesse.

A parità di punteggio, le graduatorie regionali sono redatte in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita del socio più giovane.

#### **5.1.1 PUNTEGGIO**

Vengono definite le seguenti categorie di punteggio:

#### 1. Priorità di investimento

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni comparto produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

			Priorità	S = strategica	A = alta	M = media	B = bassa	
	Tipologia di	COMPARTO						
	intervento	GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	ORTO FRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIER( CASEARIO	('ARNE
Α	Interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola utilizzata	В	A	A riconversione varietale nei PIF*	В	В	В	В
В	Costruzione/acquisizione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A STOCCAG- GIO*	В	S SERRE*	A	A	A	A DELOCALIZ ZAZIONE*
С	Ristrutturazione/migliorament o di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A STOCCAG- GIO*	В	В	A	A	A	A BENESSERE ANIMALI (oltre i livelli minimi obbligatori)*

D	Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	A	В	В	В	В	В	В
Е	Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui aziendali.	В	В	В	В	В	s	s
F	Strutture ed impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera.	A	В	M SERRE*	В	В	В	s
G	Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.	S	В	S	A	В	В	В
Н	Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni.	В	В	A	В	В	В	В
I	Acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori.	S	A	S	A	s	A	A
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	В	В	S	В	В
М	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	В	В	В	В	A	S	В
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	В	M	A	М	S	s

<sup>\*</sup> Nel caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Per il settore firovivaistico, riconosciuta la notevole importanza di alcune tipologie di investimento che connotano il settore, per gli interventi di cui alle lettere B (con riferimento alle sole serre), G e I si attribuiscono 30 punti ancorché ricompresi nella categoria di priorità "alta".

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (conigli, apicoltura, produzioni di nicchia, altro).<sup>48</sup>

# 2. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola

Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con la DCR 17 maggio 2006, n. 62 e con la DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11	Punti	7
--	-------	---

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Integrazione apportata da Dgr n. 372 del 26/02/2008.

<b>ALLEGATO _B_ Dgr n.</b> 199 <b>del</b> 12/02/2008 Pagina 87 di 218				
settembre 2007, n. 2684) con esclusione di quelle situate in zona montana				
settembre 2007, n. 2084) con esclusione di quelle situate in zona montana				
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle altre Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con D.Lgs 152/99 e DCR 7 maggio 2003, n. 23	Punti	5		
3. Qualità della produzione aziendale				
Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG) o a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti	7		
Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG) o a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)				
1. Risparmio e produzione di energia				
Investimenti volti alla produzioni di energia da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico aziendale.	Punti	7		
5. Carico zootecnico (con riferimento alla consistenza media di allevamento relativa all'u concluso)	_			
UBA/ettaro > 3 (di SAU delle colture erbacee)	Punti	5		
UBA/ettaro > 2 < 3 (di SAU delle colture erbacee)	Punti	3		
UBA/ettaro < 2 (di SAU delle colture erbacee)	Punti	1		
5. Introduzione di tecnologie specialistiche				
Investimenti in attrezzature specialistiche	Punti	1		
7. Commercializzazione della produzione aziendale trasformata.		5		
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti esclusivamente dalla produzione	Punti			
7. Commercializzazione della produzione aziendale trasformata.  Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti esclusivamente dalla produzione primaria aziendale  Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 75% e il 99%	Fullu	3		
primaria aziendale  Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale	Punti	3		
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti esclusivamente dalla produzione primaria aziendale  Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 75% e il 99%  Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale	Punti			
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti esclusivamente dalla produzione primaria aziendale  Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 75% e il 99%  Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 51% e il 74%	Punti Punti			

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria 1., questo viene determinato sulla base dell'investimento prevalente in termini di spesa ammessa. (ad es: Azienda a indirizzo produttivo misto ortofrutticolo viticolo: investimenti nella tipologia di intervento G per il settore ortofrutticolo (priorità S) pari

al 40% della spesa ammissibile; investimenti nella tipologia di intervento M per il settore viticolo (priorità A) pari al 60% della spesa ammissibile; verrà attribuito il punteggio corrispondente alla priorità A.

All'interno delle categorie di punteggio 2., 3., 5., 7 e 8. è attribuibile un solo punteggio.

Le iniziative a valere sull'azione 121\_M possono beneficiare dei punteggi delle categorie 1., 3., 4., 6., 8.; il punteggio complessivo massimo, in tal caso, è pari a 46 punti.

Le istanze che fanno riferimento all' azione 121\_A possono beneficiare dei punteggi delle categorie 2. e 8. con un punteggio complessivo massimo di 8 punti.

Le istanze che fanno riferimento all'azione 121\_F possono beneficiare dei punteggi delle categorie 3. e 7. e 8. con un punteggio complessivo massimo di 13 punti.

Per l'azione 121\_E le iniziative possono beneficiare dei punteggi delle categorie 2., 5. e 8.. con un punteggio complessivo massimo di 13 punti.

# 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 3., 4., 5., 7. e 8. (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Per l'accesso alla categoria qualità delle produzioni:

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnicoeconomico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "protezione transitoria", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CEE) n. 509/2006, Reg. (CEE) 1493/1999 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione:
- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda.
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato

Per l'accesso alla categoria Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

• Per il riconoscimento dei punteggi di priorità previsti, una o più Unità Operative dei soggetti richiedenti devono ricadere all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati. La definizione di "Unità

Operativa" è fornita nell'allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – "Quadro D – Unità operative e consistenza zootecnica": l'Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a stabulazione ricadenti nello stesso Comune.

• Alle domande dei richiedenti con almeno una Unità Operativa ricadente nei Comuni individuati come interamente vulnerabili tramite il ricorso alla metodologia di analisi "SINTACS" e che, di conseguenza, sono stati designati Zona Vulnerabile ai Nitrati con la deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2006, n. 62, sono attribuiti punti 7, anche se gli stessi Comuni erano già stati precedentemente designati nell'ambito delle ZVN individuate con la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 2003, n. 23 (Bacino Scolante in Laguna di Venezia).

Nel caso in cui un'impresa zootecnica presenti più Unità Operative dislocate in zone a diverso punteggio, verrà attribuito quello relativo alla zona nella quale vengono realizzati gli interventi. Nel caso l'impresa effettui investimenti in entrambe le tipologie di area vulnerabile si fa riferimento, ai fini del punteggio, a quella nella quale essa presenta la maggiore densità di animali (UBA/ettaro).

Per l'accesso alla categoria risparmio e produzione di energia:

- in riferimento al risparmio energetico si considerano gli interventi finalizzati all'introduzione di dispositivi che consentano un minor consumo di energia termica ed elettrica, con esclusione dei semplici interventi di coibentazione;
- relativamente alla produzione di energia si fa riferimento a quella derivante da fonti rinnovabili.

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori agricoli professionali e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per l'accesso alla categoria introduzione di tecnologie specialistiche:

- le attrezzature specialistiche sono dotazioni che, per caratteristiche originarie e non per l'uso sono destinate agli specifici settori produttivi. Pertanto, non sono classificabili in tale categoria e non possono partecipare alla determinazione della percentuale di spesa ammessa per tali attrezzature:
  - gli attrezzi generici, anche se utilizzati in aziende ad indirizzo produttivo specialistico;
  - gli attrezzi non generici se riferiti ad un settore produttivo per il quale non si chiede l'intervento;
  - le trattrici, anche se specializzate.

Rientrano nella categoria ai fini della spesa ammessa:

Settore vitivinicolo: attrezzatura per la difesa delle colture, attrezzatura per la raccolta meccanica dell'uva, per la potatura meccanica dei vigneti, attrezzatura enologica;

Settore frutticolo/olivicolo: attrezzatura per la difesa delle colture, attrezzatura per la raccolta meccanica o agevolata, impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e confezionamento dei prodotti;

Settore zootecnico: le attrezzature zootecniche per la gestione dell'allevamento e dei reflui, la foraggicoltura (ad esclusione delle attrezzature per la lavorazione del suolo e per la semina) e la gestione dei pascoli; sono altresì ammissibili per le zone montane le seguenti attrezzature:

- trattrici speciali da montagna a baricentro basso, pneumatici isodiametrici a sezione larga ed a bassa pressione di gonfiaggio, a trazione integrale, equipaggiata con testate per la falciatura, la ranghinatura e l'andanatura, il trinciatutto;
- trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (cassone, botte spandiliquame, cassone spandiletame, autocaricante);
- motofalciatrice e/o motocoltivatore semovente con pneumatici a sezione larga adatti per operare in pendenza e relative dotazioni per lo sfalcio, l'andanatura, la ranghinatura, la trinciatura, la raccolta e la fasciatura in rotoballe.

Altre colture: macchine e attrezzature per la gestione della coltura, la distribuzione dei concimi ed antiparassitari, la raccolta dei prodotti nonché la lavorazione, la conservazione e la vendita degli stessi. Il settore produttivo cui appartiene l'azienda viene stabilito mediante la definizione dell'OTE (Orientamento Tecnico Economico).

#### 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

#### 6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento di "Indirizzi procedurali" approvato dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

## Documentazione generale:

- 1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- 2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
- 3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
  - b. lo stato di regolarità dei versamenti INPS;
  - c. la dimensione economica aziendale secondo quanto stabilito dal bando;
  - d. la qualifica di IAP se non presente la certificazione rilasciata dal Servizio dell'IRA competente per territorio;
  - e. impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno;
  - f. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
- 4. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi documentazione specifica);
- 5. piano aziendale (PA);
- 6. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. secondo le modalità indicate nel documento di "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando, unitamente agli atti progettuali;
- 7. permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
- 8. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
- 9. tre preventivi analitici per macchine ed attrezzature con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le indicazioni contenute nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando;
- 10. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti);
- 11. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
- 12. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria);
- 13. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
- 14. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
- 15. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, irrigazione;
- 16. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici (copia del bilancio presentato al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o copia del bilancio regolarmente approvato risultante dal libro inventari, relativo all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi tre anni fiscali conclusi, firmato dal richiedente) in particolare:
  - a. per le imprese individuali e le società di persone od associazioni, copia della dichiarazione dei redditi della società e dei partecipanti, riferita all'ultimo anno fiscale;
  - b. per le società di capitali o le fondazioni, copia del bilancio, riferito all'ultimo anno fiscale; Casi particolari: qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizoozie o fitopatie, l'ultimo anno fiscale o la media degli ultimi tre anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizoozia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese

nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire l'ultimo anno fiscale o la media degli ultimi tre anni fiscali, a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.

In presenza di colture arboree in fase di allevamento, secondo la ordinaria definizione per la specie considerata, il reddito proveniente da tali superfici sarà calcolato applicando, alla superficie interessata, i dati quantitativi e di valore della produzione indicati a livello provinciale ai fini della determinazione della eleggibilità alle provvidenze previste dal D. Lgs. 102/2006. Al valore della P.L.V. ottenuto, si applicheranno, per la determinazione delle spese colturali, i valori stabiliti dalla tabella A della D.G.R. 3 agosto 1982 n. 4175; il risultato andrà sommato direttamente al valore del reddito netto aziendale.

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.

# 17. certificazione attestante la qualifica di IAP.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., e 16. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 7. se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che, comunque, in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio

Analogamente, il documento previsto al punto 8., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune. La documentazione di cui al punto 17, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.

La certificazione attestante la qualifica di IAP, rilasciata dal Servizio IRA, può essere surrogata dall'attestazione dell'iscrizione alla specifica sezione IAP dell'INPS, da presentarsi entro i medesimi termini sopra riportati.

Per le azioni 121\_M, 121\_A, 121\_E, e 121\_F<sup>49</sup>, è data facoltà al richiedente di allegare alla domanda di aiuto la documentazione completa necessaria per il rilascio della qualifica di IAP. AVEPA, dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande, inoltra la relativa documentazione ai Servizi IRA che provvedono ad attestare il possesso della qualifica di IAP da parte degli interessati.<sup>50</sup>

Se la presente misura viene attivata nell'ambito del Pacchetto giovani (PGB), i richiedenti non dovranno presentare il PA di cui al punto 5, in quanto tenuti alla presentazione del "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa" (PASI) e si dovranno applicare le disposizioni e le deroghe specifiche contenute nel bando della misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" allegato al presente provvedimento.

## Documentazione specifica

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

1. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;

<sup>50</sup> Integrazione apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

- 2. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (Reg. (CE) 2092/91);
- 3. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 509/06, Reg. (CEE) n. 510/06, , certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
- 4. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del Reg. (CEE) n. 1493/99, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
- 5. Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25 % della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento:

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

#### 6.2 Rendicontazione

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

## Documentazione per la rendicontazione degli investimenti

- 1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
- 2. copia dei giustificativi di pagamento;
- 3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- 4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
- 5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

# 7. INDICATORI

- > Importo totale della spesa pubblica (Totale di cui FEASR)
- Numero di aziende beneficiarie (numero)
- ➤ Volume totale degli investimenti (euro)
- Numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecniche
- ➤ Accrescimento del valore aggiunto lordo